



**Kairos Partners SGR S.p.A.**

---

**Regolamento Unico  
dei Fondi Armonizzati**

**Istituiti e gestiti da Kairos Partners SGR S.p.A.**

*Approvato dalla Banca d'Italia il 7 gennaio 2008*

*In vigore dal 1° giugno 2008*





## A: Scheda identificativa

### Denominazione, tipologia e durata dei fondi

---

Fondi comuni aperti armonizzati denominati:

- Kairos Partners Fund
- Kairos Partners Small Cap Fund
- Kairos Partners Income Fund
- Kairos Partners Europe Fund

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza.

### Società di gestione del risparmio

---

Kairos Partners SGR S.p.A., con sede legale in Milano, via Bigli 21, iscritta al n. 87 dell'Albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia.

Indirizzo internet: [www.kairospartners.com](http://www.kairospartners.com)

### Banca depositaria

---

Société Générale Securities Services Spa (SGSS Spa), con sede legale in Torino Via Santa Chiara 19 e Direzione Generale in Milano Via Benigno Crespi 19/A, iscritta al n. 5622 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la Direzione Generale, ove sono espletate anche le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi.

[www.sg-securities-services.com](http://www.sg-securities-services.com)

### Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

---

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera - con esclusione dei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali - ed è pubblicato giornalmente sui seguenti quotidiani: "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore".

Sui medesimi quotidiani è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.



## B: Caratteristiche del prodotto

### Articolo 1 Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

#### 1.1. Parte relativa a tutti i Fondi

**1.1.1.** La politica di investimento di ciascun Fondo è descritta nella “**Parte specifica relativa a ciascun Fondo**” sub 1.2..

**1.1.2.** I Fondi di cui al presente Regolamento sono denominati in Euro.

**1.1.3.** Nell’ambito della gestione di ciascun Fondo e nel rispetto sia della specifica politica di investimento di ciascun Fondo sia delle vigenti disposizioni di vigilanza in tema di divieti e limiti all’attività di investimento dei Fondi aperti armonizzati, la Società di Gestione (di seguito anche “SGR”) potrà:

a) effettuare investimenti in:

- strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari siano emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che ciascun Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- parti di altri organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti e/o gestiti dalla Società di Gestione o da altre società ad essa legate tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché le politiche d’investimento degli OICR oggetto di acquisto siano compatibili con quella del singolo Fondo. In tal caso, sul singolo Fondo non verranno fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti; inoltre la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente, fino alla concorrenza massima del relativo importo;

b) utilizzare strumenti finanziari derivati sia per la copertura dei rischi di portafoglio sia per il perseguimento di una più efficiente gestione del Fondo con l’obiettivo di ottenere profitti in contesti di mercato sia rialzisti sia ribassisti.

In particolare, l’utilizzo di strumenti derivati può rispondere alle seguenti necessità:

- copertura dei rischi di portafoglio;
- riduzione dei costi di transazione;
- maggiore rapidità di esecuzione delle operazioni sul mercato;
- investimento.

I derivati utilizzati nella gestione potranno comprendere sia i derivati regolarmente quotati sui mercati ufficiali sia gli strumenti negoziati al di fuori dei mercati ufficiali (derivati over the counter) ed essere denominati in Euro o in una o più valute straniere, eventualmente emesse da un Paese emergente, ovvero fare riferimento all’Euro o a una o più valute straniere eventualmente emesse da un Paese emergente.

L’investimento in strumenti derivati over the counter è ammesso a condizione che:



- le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un Paese del "Gruppo dei 10" (G10);
- i derivati siano quotidianamente oggetto di valutazioni affidabili e verificabili e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento attraverso una operazione di compensazione, al loro valore corrente, per iniziativa dell'OICR.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e non potrà alterare il profilo di rischio definito nella politica di investimento di ciascun Fondo; fatta salva l'indicazione di percentuali inferiori nell'ambito dell'illustrazione della politica di investimento di ciascun Fondo, il limite massimo complessivo di utilizzo di derivati con finalità diverse dalla copertura dei rischi è pari al 100% del valore complessivo netto del Fondo. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati può incidere proporzionalmente sulle performance del Fondo; di conseguenza, gli strumenti derivati possono aumentare il livello di volatilità della quota del Fondo amplificando sia i guadagni sia le perdite rispetto al livello conseguibile senza l'utilizzo di derivati;

- c) utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzate alla buona gestione;
- d) porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali esista (direttamente o indirettamente) un interesse in conflitto con quello del Fondo, originato dal verificarsi congiunto o disgiunto di una o più delle seguenti situazioni e/o dei seguenti rapporti:
  - sussistenza di un rapporto di gruppo tra la SGR e il soggetto che istituisce, gestisce e/o promuove gli OICR oggetto di investimento da parte del Fondo;
  - prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR e/o prestazione congiunta dei servizi di gestione collettiva del risparmio e di gestione di patrimoni su base individuale;
  - investimento in OICR o in altri strumenti finanziari nei quali sia investito o si intenda investire il patrimonio di altri OICR gestiti dalla SGR o il patrimonio della stessa SGR o il patrimonio di altre società del medesimo gruppo di appartenenza della SGR o da queste ultime gestito;
  - presenza negli organi di amministrazione e controllo degli emittenti di soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza della SGR.

Al fine di minimizzare i rischi delle situazioni di conflitto di interessi sopra descritte, la SGR:

- investirà in parti di OICR collegati esclusivamente ove gli stessi - sulla base delle valutazioni del gestore - presentino caratteristiche equivalenti o migliori rispetto ad OICR analoghi ma non collegati;
- eviterà duplicazioni commissionali in caso di investimento in OICR collegati, seguendo le modalità di applicazione delle commissioni previste sopra;
- adotterà:
  - soluzioni organizzative atte a limitare i conflitti di interessi;
  - procedure volte a evitare facilitazioni economiche (in beni o servizi) che non siano utili o necessari ad assistere la SGR nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio;
  - un codice di comportamento volto ad evitare che i propri dipendenti e collaboratori ottengano qualsivoglia forma di remunerazione.

Resta comunque ferma la facoltà della SGR di:

- detenere una parte del patrimonio dei Fondi in disponibilità liquide;
- assumere - in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali e per la tutela dell'interesse dei partecipanti - scelte diverse da quelle ordinarie.



- riamente previste con possibilità di azzerare la componente azionaria e di investire esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario;
- effettuare investimenti in strumenti finanziari quotati/quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti ivi compresi gli altri mercati regolamentati definiti in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portati a conoscenza della Banca d'Italia. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono - oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 o nell'apposita sezione di cui all'art. 67, comma 1 del predetto D. Lgs. - quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Asso-gestioni e pubblicata sul sito internet dall'Associazione medesima, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

Le poste denominate in valute diverse dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento della valutazione e, per i cambi da questa non accertati, quelli resi disponibili dall'Ufficio Italiano dei Cambi e/o le rilevazioni rese disponibili sui circuiti informativi di Reuters e Bloomberg.

Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva del rischio di cambio.

**1.1.4.** La partecipazione a ciascun Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti dal Fondo stesso, il cui valore - variabile nel tempo - determina l'andamento del valore della quota.

I principali rischi relativi agli strumenti finanziari oggetto di investimento da parte di ciascun Fondo sono riconducibili a variazioni:

- dei tassi di interesse prevalenti sui mercati obbligazionari internazionali;
- dei tassi di cambio;
- del merito di credito di emittenti governativi, societari o di Paesi emergenti;
- degli indici e dei corsi azionari.

## **1.2. Parte specifica relativa a ciascun Fondo**

---

### **1.2.1. Kairos Partners Fund**

#### *Scopo*

È un Fondo flessibile che si propone la conservazione e l'incremento del valore dei capitali conferiti e che presenta un obiettivo di investimento di medio periodo (2/3 anni) e un livello di rischio medio.

#### *Oggetto e politica di investimento*

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "**Parte relativa a tutti i Fondi**", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari.

In tale ambito, la SGR selezionerà un portafoglio di strumenti finanziari la cui composizione non è assoggettata a predeterminati vincoli quanto a tipologia, settori merceologici e durata finanziaria degli strumenti finanziari medesimi. Gli strumenti finanziari saranno comunque prevalentemente selezionati tra quelli di emittenti a media e alta capitalizzazione insediati nei Paesi dell'UE ovvero quotati o trattati sui mercati dei Paesi dell'UE.



L'utilizzo dei derivati potrà essere effettuato nei termini di cui alla precedente **“Parte relativa a tutti i Fondi”** sub 1.1.. In particolare, l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e non potrà alterare il profilo di rischio definito nella politica di investimento di ciascun Fondo; in tale ambito, il limite massimo complessivo di utilizzo di derivati con finalità diverse dalla copertura dei rischi è pari al 100% del valore complessivo netto del Fondo.

La Società di Gestione si impegna a rendere note all'investitore - per il tramite della relazione semestrale e del rendiconto - le scelte generali d'investimento e le motivazioni alle stesse sottostanti.

La gestione del Fondo sarà attiva ed ispirata a logiche di performance assolute.

Lo stile di gestione prevede un'analisi degli investimenti basata sull'interpretazione del ciclo economico per la definizione della composizione globale di portafoglio.

### **1.2.2. Kairos Partners Small Cap Fund**

#### *Scopo*

È un Fondo flessibile che si propone la conservazione e l'incremento del valore dei capitali conferiti e che presenta un obiettivo di investimento di medio periodo (2/3 anni) e un livello di rischio medio.

#### *Oggetto e politica di investimento*

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari.

In tale ambito, la SGR selezionerà un portafoglio di strumenti finanziari la cui composizione non è assoggettata a predeterminati vincoli quanto a tipologia, settori merceologici e durata finanziaria ma è specificamente orientata verso strumenti finanziari emessi da aziende a bassa e media capitalizzazione (ossia con capitalizzazione normalmente inferiore a 5 miliardi di Euro) dell'UE. L'utilizzo dei derivati potrà essere effettuato nei termini di cui alla precedente **“Parte relativa a tutti i Fondi”** sub 1.1.. In particolare, l'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e non potrà alterare il profilo di rischio definito nella politica di investimento di ciascun Fondo; in tale ambito, il limite massimo complessivo di utilizzo di derivati con finalità diverse dalla copertura dei rischi è pari al 100% del valore complessivo netto del Fondo.

La Società di Gestione si impegna a rendere note all'investitore - per il tramite della relazione semestrale e del rendiconto - le scelte generali d'investimento e le motivazioni alle stesse sottostanti.

La gestione del Fondo sarà attiva ed ispirata a logiche di performance assolute.

Lo stile di gestione prevede un'analisi degli investimenti basata sull'interpretazione del ciclo economico per la definizione della composizione globale di portafoglio.

### **1.2.3. Kairos Partners Income Fund**

#### *Scopo*

È un Fondo flessibile, che si propone di perseguire una moderata crescita dei capitali conferiti e che presenta un obiettivo di investimento di medio periodo (2/3 anni) e un livello di rischio medio/basso.

#### *Oggetto e politica di investimento*

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. **“Parte relativa a tutti i Fondi”**, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari, orientata



verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e del mercato monetario emessi da Stati Sovrani e/o Organismi internazionali. È comunque previsto l'investimento in titoli obbligazionari di emittenti societari. Almeno il 50% del patrimonio del Fondo dovrà essere investito in titoli emessi da entità caratterizzate da un rating "investment grade" (pari o superiore al livello BBB di Standard & Poor's /Baa3 di Moody's).

La componente obbligazionaria del portafoglio non ha vincoli di duration.

Il Fondo ha facoltà di detenere titoli azionari entro il 15% del proprio patrimonio. Tali titoli sono diversificati in tutti i settori merceologici.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente/principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro; possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera.

L'utilizzo dei derivati potrà essere effettuato nei termini di cui alla precedente "**Parte relativa a tutti i Fondi**" sub 1.1.. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e non potrà alterare il profilo di rischio definito nella politica di investimento del Fondo; in tale ambito, il limite massimo complessivo di utilizzo di derivati con finalità diverse dalla copertura dei rischi è pari al 50% del valore complessivo netto del Fondo.

La Società di Gestione si impegna a rendere note all'investitore - nella relazione semestrale e nel rendiconto - le scelte generali d'investimento e le motivazioni alle stesse sottostanti.

La gestione del Fondo sarà attiva ed ispirata a logiche di performance assolute.

Lo stile di gestione è dinamico e flessibile, impostato su un'analisi degli investimenti basata sull'interpretazione del ciclo economico e con un obiettivo di controllo del rischio perseguito anche attraverso lo sfruttamento delle oscillazioni (volatilità) dei mercati obbligazionari ed azionari, nell'ambito dei limiti di investimento previsti.

#### 1.2.4. Kairos Partners Europe Fund

##### *Scopo*

È un Fondo azionario che si propone la conservazione e l'incremento del valore dei capitali conferiti e che presenta un obiettivo di investimento di medio/lungo periodo (3/5 anni) e un livello di rischio medio/alto.

##### *Oggetto e politica di investimento*

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.1. "**Parte relativa a tutti i Fondi**", la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso titoli di natura azionaria, di emittenti a capitalizzazione medio/alta, insediati geograficamente nel continente europeo con l'inclusione di Russia, Turchia e Israele, appartenenti a qualsiasi settore merceologico e con prospettive di crescita degli utili stabili nel medio/lungo periodo.

La gestione del Fondo sarà attiva con possibili significativi scostamenti della composizione del portafoglio del Fondo rispetto al benchmark, attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse al fine di realizzare un migliore rendimento. Lo stile di gestione prevede analisi macro economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e analisi economico/finanziarie per la selezione degli emittenti i titoli che andranno a comporre il portafoglio del Fondo.

L'utilizzo dei derivati potrà essere effettuato nei termini di cui alla precedente "**Parte relativa a tutti i Fondi**" sub 1.1.. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e non potrà alterare il profilo di rischio definito nella politica di investimento del Fondo; in tale ambito, il limite massimo



complessivo di utilizzo di derivati con finalità diverse dalla copertura dei rischi è pari al 100% del valore complessivo netto del Fondo.

## **Articolo 2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione**

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

## **Articolo 3 Regime delle spese**

### **3.1. Spese a carico di ciascun Fondo**

Le spese a carico di ciascun Fondo sono:

- il compenso da riconoscere alla SGR:
- la provvigione di gestione a favore della SGR, pari allo 0,50% annuo per il Kairos Partners Income Fund e all'1,75% annuo per ciascuno degli altri Fondi. La provvigione è calcolata ed accantonata giornalmente sull'ultimo valore complessivo netto di ciascun Fondo disponibile alla data di calcolo e prelevata dalle disponibilità del Fondo con valuta il primo giorno di Borsa aperta del mese successivo a quello di riferimento;
- la provvigione di incentivo a favore della SGR, pari:
  - per il Kairos Partners Income Fund al 10% e per il Kairos Partners Fund e per il Kairos Partners Small Cap Fund al 20% della differenza (extraperformance) maturata nell'anno solare fra la variazione percentuale del valore della quota e il parametro di riferimento, rilevato l'ultimo giorno lavorativo dell'anno solare precedente e rapportato al periodo di riferimento;
  - per il Kairos Partners Europe Fund, al 20% della differenza (extraperformance) maturata nell'anno solare tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo.

Il calcolo è effettuato solo se la variazione percentuale del valore della quota e l'extraperformance sono entrambe positive.

La provvigione è calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio di ciascun Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente; per il 2008, tale rateo farà riferimento all'extraperformance maturata rispetto al giorno antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La commissione è prelevata con valuta pari al primo giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura dell'anno solare.

Il parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella che segue, è confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sul risultato di gestione conseguito dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore).



<b>Fondo</b>	<b>Parametro di riferimento</b>
Kairos Partners	50% del tasso Euribor 12 mesi
Income Fund	(EUR012M Index) più 0,5% annuo
Kairos Partners Fund	Euribor 12 mesi (EUR012M Index)
Kairos Partners Small Cap Fund	Euribor 12 mesi (EUR012M Index)
Kairos Partners Europe Fund	85% MSCI Europe TR Net (NDDUE15 Index) 15% Indice BOT Banca d'Italia (ITGCBOTG Index)

Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nel rendiconto annuale dei Fondi.

Il calcolo è effettuato sulla base del valore del parametro di riferimento disponibile entro le ore 13.00 del giorno di calcolo, che è considerato definitivo. In caso di errori resi pubblici dal soggetto che provvede alla determinazione del parametro di riferimento successivamente al giorno di calcolo, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti, rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

La somma delle provvigioni di gestione e di incentivo non potrà superare in un qualsiasi anno solare il 10% del valore complessivo netto medio del Fondo (fee cap).

Sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti; inoltre, la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo degli OICR acquisiti vengono dedotte rispettivamente dalla provvigione di gestione e dalla provvigione di incentivo poste a carico del Fondo acquirente fino alla concorrenza massima del relativo importo;

- il compenso dovuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto nella misura massima dello 0,085% annuo del valore complessivo netto;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività;
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento di quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge e/o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compresi quelli finali di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo della disponibilità di ciascun Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.



### **3.2. Spese e oneri a carico dei partecipanti**

---

La Società di Gestione ha diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- una commissione di sottoscrizione fino al 3% dell'ammontare delle somme investite in occasione di ogni sottoscrizione;
- le imposte, le tasse e i bolli eventualmente dovuti in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento nonché per ogni operazione di rimborso;
- le spese di emissione del certificato rappresentativo delle quote (pari a 50 Euro) e le spese effettivamente sostenute per l'eventuale inoltro - a rischio e spese del richiedente - del certificato.

Gli eventuali soggetti collocatori non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

### **3.3. Spese a carico della SGR**

---

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli partecipanti.



## C: Modalità di funzionamento

### I Partecipazione al fondo

#### I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori ad inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.



11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo è preclusa agli US Client come individuati nella domanda di sottoscrizione ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti dello "US Investment Advisers Act" del 1940 e delle norme emanate in attuazione dello stesso. La partecipazione in elusione a quanto sopra è da intendersi inefficace e comporta il rimborso delle quote con attribuzione a ciascun Fondo degli importi corrispondenti all'eventuale apprezzamento del valore della quota rispetto a quello di regolamento della sottoscrizione originaria.

## **I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote**

---

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
  - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 5.000 Euro;
  - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3..
2. La sottoscrizione può essere effettuata direttamente presso la SGR.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
  - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
  - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
5. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
6. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
7. Le operazioni di sottoscrizione di quote di Fondi già sottoscritti o di altri Fondi disciplinati dal presente Regolamento non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto; esse pertanto non comportano la sottoscrizione dell'apposito modulo e alle stesse non si applica il diritto di recesso di cui alla sezione I.1, comma 6.



### **I.3 Operazioni di passaggio tra Fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo (switch)**

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente presso la SGR.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
  - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
  - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di switch.

## **II. Quote e certificati di partecipazione**

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. In relazione alla preclusione della sottoscrizione agli US Client di cui alla precedente sezione I.1, comma 14, il trasferimento dei certificati rappresentativi delle quote di partecipazione a ciascuno dei Fondi disciplinati dal presente Regolamento avviene esclusivamente per il tramite della Società di Gestione.



### III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

### IV. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

### V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando



il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## VI. Rimborso delle quote

### VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.



7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch provenienti da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 2,5 per cento del valore complessivo del Fondo e/o a un milione di Euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 15 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi: il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso;
  - nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

---

Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- contante;
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

## **VII. Modifiche del regolamento**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche



sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## VIII. Liquidazione del fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione, nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti

previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

